

# COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2021

| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI                                                        | pag. | 4  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione                                               | pag. | 4  |
| Art. 2 - Definizioni                                                                    | pag. | 4  |
| Art. 3 – Vigilanza                                                                      | pag. | 5  |
| TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO                                                      | pag. | 6  |
| CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ                                         | pag. | 6  |
| Art. 4 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità                                         | pag. | 6  |
| Art. 5 - Prevenzione dei danneggiamenti                                                 | pag. | 6  |
| Art. 6 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi e uso di mezzi recanti molestia    | pag. | 7  |
| Art. 7 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste                                        | pag. | 7  |
| Art. 8 - Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi                               | pag. | 7  |
| Art. 9 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici               | pag. | 7  |
| Art. 10 - Trasporto di oggetti pericolosi                                               | pag. | 8  |
| Art. 11 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati e edilizia residenziale pubblica   | pag. | 8  |
| Art. 12 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri                                | pag. | 8  |
| Art. 13 - Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali                          | pag. | 9  |
| Art. 14 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale               | pag. | 9  |
| Art. 15 – Consumo di bevande alcoliche                                                  | pag. | 10 |
| Art. 16 – Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope                              | pag. | 10 |
| Art. 17– Disciplina della mendicità e della raccolta fondi                              | pag. | 10 |
| Art. 18 – Tutela del decoro di particolari aree pubbliche o aperte al pubblico          | pag. | 11 |
| CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO                      | pag. | 11 |
| Art. 19 - Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro                       | pag. | 11 |
| Art. 20 - Attività di carico e scarico di merci e materiali                             | pag. | 12 |
| Art. 21 - Sgombero neve                                                                 | pag. | 12 |
| Art. 22 – Lordare                                                                       | pag. | 12 |
| Art. 23 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere               | pag. | 13 |
| Art. 24 - Attività proibite e uso del suolo pubblico                                    | pag. | 14 |
| Art. 25 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico                                        | pag. | 15 |
| Art. 26 - Recinzione e manutenzione terreni                                             | pag. | 15 |
| Art. 27 - Disposizioni sul verde privato                                                | pag. | 15 |
| Art. 28 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti                     | pag. | 16 |
| Art. 29 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri                                      | pag. | 16 |
| Art. 30 – Immobili ed aree dismesse                                                     | pag. | 16 |
| Art. 31 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane                                        | pag. | 17 |
| Art. 32 – Divieto di bivacco                                                            | pag. | 18 |
| Art. 33 - Corsi d'acqua                                                                 | pag. | 18 |
| CAPO III – PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE                                | pag. | 18 |
| Art. 34 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone                                  | pag. | 18 |
| Art. 35 - Rumori e schiamazzi per le strade                                             | pag. | 19 |
| Art. 36 - Disturbo alla pubblica quiete procurato da detenzione di cani o altri animali | pag. | 19 |
| Art. 37 - Abitazioni private                                                            | pag. | 19 |

| Art. 38 - Strumenti musicali                                                       | pag.        | 19  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Art. 39 - Biblioteca civica                                                        | pag.        | 19  |
| CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE                                           | pag.        | 20  |
| Art. 40 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa                           | pag.        | 20  |
| Art. 41 - Negozi e articoli per soli adulti                                        | pag.        | 20  |
| Art. 42 - Obbligo di vendita delle merci esposte                                   | pag.        | 20  |
| Art. 43 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada    | pag.        | 20  |
| Art. 44 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune            | pag.        | 20  |
| Art. 45 - Mestieri ambulanti e altre attività                                      | pag.        | 20  |
| Art. 46 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti                           | pag.        | 21  |
| Art. 47 Insediamenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte           | pag.        | 21  |
| Art. 48 - Raccolta stracci o altri oggetti                                         | pag.        | 21  |
| Art. 49 - Conduzione veicoli a trazione animale                                    | pag.        | 21  |
| Art. 50 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti                                 | pag.        | 21  |
| TITOLO III - EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE                   | pag.        | 22  |
| Art. 51 - Educazione alla legalità                                                 | pag.        | 22  |
| Art. 52 - Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori     | pag.        | 22  |
| TITOLO IV - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDU     | JRA DI RIME | SSA |
| IN PRISTINO                                                                        | pag.        | 22  |
| CAPO I - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO                                          | pag.        | 22  |
| Art. 53 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità     | pag.        | 22  |
| Art. 54 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità | pag.        | 23  |
| Art. 55 – Ottemperanza                                                             | pag.        | 23  |
| CAPO II - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI                | pag.        | 23  |
| Art. 56 - Sistema sanzionatorio                                                    | pag.        | 23  |
| Art. 57 - Sanzioni e procedure di ricomposizione                                   | pag.        | 23  |
| TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI                                              | pag.        | 25  |
| Art. 58 – Trattamento dei dati personali                                           | pag.        | 25  |
| Art. 59 – Pubblicazione ed entrata in vigore                                       | pag.        | 25  |
| Art. 60 – Rinvio ad altre disposizioni                                             | pag.        | 25  |
| Art. 61 - Abrogazioni                                                              | pag.        | 25  |
| ALLEGATO A ELENCO PARCHI E PIAZZE PER DISPOSTO ARTICOLI 15 E 18                    | pag. 2      | 26  |
| ALLEGATO B ELENCO VIE PER DISPOSTO ARTICOLI 17 E 18                                | pag. 2      | 27  |

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei diversamente abili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.lgs. 31/03/1998 n.112.
- 2. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire alla cittadinanza l'esercizio dei propri diritti, ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche, giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività di competenza del Comune, attribuite ad esso dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.lgs. 31/03/1998 n.112.
- 3. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
  - b) convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro;
  - c) pubblica quiete;
  - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
  - e) disciplina del suolo pubblico.
- 4. Il Regolamento è efficace su tutti gli spazi pubblici e su quelli privati aperti al pubblico transito; disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.
- 5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specifica deve intendersi "il presente Regolamento di Polizia Urbana".

#### Art. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:
  - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale, l'eliminazione dei fattori di marginalità da perseguire anche attraverso la riqualificazione ed il recupero delle aree e dei siti più degradati;
  - b) convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo al vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
  - c) pubblica quiete: la condizione di tranquillità e pace dei cittadini che rende fruibile l'ambito urbano nel rispetto del corretto utilizzo del suolo pubblico e dei beni comuni, al fine di tutelare la convivenza sociale durante lo svolgimento delle loro occupazioni, nonché nel riposo;
  - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la regolamentazione dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia. E'

mestiere ambulante l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce; è inoltre attività di strada quella svolta da astrologi, da fotografi e da coloro che realizzano video e dvd o altro;

- e) ambiente urbano: l'equilibrio fra spazio pubblico e spazio privato, ove si svolgono le attività della collettività, e si manifestano gli interessi comuni;
- f) artisti di strada: coloro che, non essendo soggetti all'autorizzazione di cui all'art.69 del T.U.L.P.S., svolgono attività su suolo pubblico o ad uso pubblico senza l'impiego di palcoscenico, di platea, di apprezzabili attrezzature ed esprimono la loro arte tramite espressioni di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire e di intrattenere i passanti senza pretendere alcun compenso, ma avvantaggiandosi di eventuali offerte spontanee degli spettatori (es. giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti ecc.);
- g) Suolo pubblico: l'area di proprietà statale, comunale e provinciale destinata esclusivamente a usi o servizi pubblici;
- h) spazi e aree pubbliche o a uso pubblico: luoghi fisici caratterizzati da un uso collettivo e/o su cui non sia esercitato alcun uso esclusivo.
- i) fruizione di beni comuni: libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
- j) utilizzazione di beni comuni: l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporanea, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.
- k) pubblico decoro: bene tutelato dal legislatore che regola, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ogni comportamento, espressione o scritto contrario alle norme di riserbo e convenienza sociale.
- l) arredo urbano: insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano. Tale insieme si riferisce all'abitabilità dello spazio pubblico e privato come panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline, cancellate, recinzione ecc. Alla viabilità e alla segnaletica come semafori, pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, paracarri, dissuasori ecc. ai sistemi di illuminazione pubblica lampioni, fari ecc.

#### Art. 3 - Vigilanza

- Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, ai componenti del Corpo di Polizia Locale, agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, agli agenti ambientali, ai dipendenti di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle ATS, alle Guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale.
- 2. Il personale indicato al comma 1, può, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge: assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose/luoghi diversi dalla privata dimora ed a rilievi segnaletici descrittivi o ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario e utile, al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. Inoltre il personale, indicato al comma 1, può anche procedere all'accertamento delle violazioni mediante acquisizione di segnalazioni da parte di cittadini supportate da rilievi fotografici e/o documentazione audiovisiva.

- 3. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con propria Ordinanza, può attribuire a personale dipendente diverso dagli appartenenti al Corpo Polizia Locale, ma in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore e nel rispetto di quanto stabilito dai vigenti regolamenti comunali di settore, le funzioni di accertamento delle violazioni al presente Regolamento.
- 4. Le ispezioni e gli accessi nei luoghi privati, esclusa la privata dimora, come stabilito dall'art. 13 della Legge n. 689/81, per l'accertamento delle violazioni del presente Regolamento, sono consentiti solo previo consenso dell'interessato, che va menzionato nel verbale di accertamento, secondo il disposto della L. 689/81. È sempre acconsentito, senza il preventivo consenso dell'interessato, l'accesso nei locali adibiti all'esercizio di attività commerciali e nei pubblici esercizi.

#### **TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO**

## CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

## Art. 4 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità

- 1. Il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado ed isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali ad esempio lo spaccio di sostanze psicotrope e stupefacenti o ubriachezza. A riguardo il Comune favorisce i processi di assistenza ed integrazione dei soggetti vittime di tali fenomeni.
- 2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, è fatto divieto a chiunque causare pericolo all'incolumità delle persone, alle loro attività o alla loro libera e tranquilla circolazione, incutere spavento, turbativa e/o causare molestie o disturbo.
- 3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza o di alterazione da sostanze stupefacenti di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico o strade particolarmente affollate.
- 4. È fatto divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta capacità motoria occupando gli spazi destinati ai diversamente abili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimani delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.
- 5. Per particolari esigenze di sicurezza e decoro della pacifica convivenza civile, il Sindaco, con Ordinanza contingibile e urgente, può vietare comportamenti che risultino non consoni al decoro dell'ambiente ed alla pubblica decenza; che possano arrecare disturbo e senso di insicurezza; che creino limitazioni o intralci alla normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da parte dei cittadini e dei residenti in particolari aree, vie e piazze cittadine, laddove, si venga a creare una situazione di allarme sociale legata a fenomeni di tale genere. Può, altresì, in occasione di manifestazioni sportive e non (come ad esempio in occasione di partite di calcio, concerti, ecc.), vietare la vendita: di bevande in bottiglie di vetro o in lattine di qualunque genere e/o di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di qualunque specie e materiale.

## Art. 5 - Prevenzione dei danneggiamenti

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici non deve col proprio comportamento, anche colposo, imbrattare, diminuire la funzionalità o danneggiare: le strade, le aree e gli spazi comuni agli edifici, i ponti, le attrezzature, gli arredi, i veicoli pubblici, i monumenti e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

- 2. È proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità.
- 3. È comunque sempre vietato lasciare in sosta velocipedi che, per il loro stato o per altro fondato motivo, si possano ritenere abbandonati o indecorosi.
- 4. Salvo i casi di necessità ed urgenza, per i quali gli agenti accertatori procederanno senza ritardo sul velocipede che si trova in sosta violando, la presente disposizione verrà apposto un avviso. Dopo 15 giorni dall'esposizione dell'avviso, se il velocipede non sarà stato spostato, gli organi accertatori potranno liberarlo forzatamente da eventuali catene o altro, e procedere alla sua rimozione sottoponendolo a sequestro amministrativo ai fini della confisca. Eventuali spese di rimozione e custodia saranno imputate ai soggetti che ne dimostrino la legittima proprietà.

## Art. 6 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi e uso di mezzi recanti molestia

1. In luogo pubblico o da luogo privato è vietato il lancio di sassi, sostanze, liquidi o qualsiasi oggetto che possa mettere in pericolo, recare disturbo, bagnare o imbrattare persone, animali, cose, edifici o aree ad uso pubblico.

## Art. 7 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste

- 1. In tutto il territorio comunale è fatto divieto di accendere fuochi liberi per bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale.
- 2. Con le modalità previste dal Testo Unico (D. Lgs. 152/06 e successive modifiche) è permesso il raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro di materiali vegetali effettuate nel luogo di produzione che costituiscono normali pratiche agricole, secondo le seguenti modalità:
  - a) ad almeno 50 mt. dalle strade private e pubbliche;
  - b) ad almeno 100 mt. dalle abitazioni e dalle zone boscate;
  - c) con inizio dalle ore 07.00 e termine della combustione entro le ore 10:00;
  - d) il fuoco deve essere sorvegliato.

Nel caso fosse impossibile il rispetto delle distanze dalle abitazioni e strade pubbliche, la combustione deve essere effettuata in fossa e il presidio deve essere eseguito con idonei mezzi di spegnimento.

- 3. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. L'Amministrazione Comunale e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale, laddove sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.
- 4. E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.
- 5. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

#### Art. 8 - Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

- 1. È fatto divieto per chiunque in luoghi pubblici o privati, non adibiti allo scopo o non autorizzati, arrecando pericolo o grave disturbo alla quiete pubblica, di:
  - a) effettuare accensioni pericolose;
  - b) esplodere petardi o gettare/lanciare oggetti accesi.

## Art. 9 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o le aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.

- 2. Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.
- 3. È proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

## Art. 10 - Trasporto di oggetti pericolosi

- 1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare, in determinate situazioni, pericolo per la collettività.
- 2. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto di attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio che non siano opportunamente smontati o protetti in modo da impedire il pericolo ai danni dei passanti.

### Art. 11 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati e edilizia residenziale pubblica

- 1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio pubblico e privato e le relative pertinenze, in buono stato di manutenzione, pulizia e decoro in ogni sua parte, anche al fine di prevenire pericoli, cadute, allagamenti, incendi.
- 2. Al fine di garantire l'igiene, la prevenzione incendi e la stabilità degli immobili gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza. È altresì obbligatorio conservare e mantenere in condizione di pulizia e decoro i muretti e cancelli di recinzione, le targhette relative ai numeri civici, ai numeri interni e le targhe riportanti i dati dell'amministratore di condominio.
- 3. L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
- 4. È fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare, a mezzo di specifica Ordinanza, lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, ovvero per i locali abitati da un numero eccessivo di persone tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.
- 5. Gli edifici in disuso devono essere mantenuti in sicurezza ed in stato decoroso. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.
- 6. La Polizia Locale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, o in occasione di situazioni segnalate di abuso delle unità abitative, che creano pericolo alla struttura ed all'igiene dello stabile, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero. Chiunque non consenta l'accesso alla Polizia Locale per i controlli di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 57, comma 7, lettera a).
- 7. Il Comune procederà a diffidare i proprietari e/o i locatari che non rispettino le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo, invitandoli ad adeguarsi entro un termine congruo. In caso di mancato adempimento il Comune procederà previa intimazione a redigere apposita perizia per l'intervento e la notificherà unitamente ad una nota spese al proprietario e/o locatario. In caso di inottemperanza, l'intervento sarà effettuato d'ufficio, imputando le spese al proprietario e/o locatario dell'immobile.

## Art. 12 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. Al fine di garantire la sicurezza di chiunque è fatto obbligo di fissare adeguatamente con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private.

- 2. Nei luoghi pubblici o privati è fatto divieto di produrre lo stillicidio di acqua o di altri liquidi, con eccezione per le aree agricole ed i giardini, ovvero di causare la caduta di terra o l'emissione di polveri ad esempio sbattendo tappeti, tovaglie e simili.
- 3. In caso di violazioni o lamentele documentate inerenti il posizionamento di vasi e/o altri oggetti sospesi su aree pubbliche o private, qualora si provochi caduta di terra o stillicidio, i suddetti oggetti andranno rimossi o, in caso sia possibile, posizionati all'interno di eventuali balconi/terrazzi.

## Art. 13 - Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

- 1. Fatte salve le norme penali, statali e regionali in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 2,00, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune, o tramite esenzione certificata dai Servizi Veterinari dell'ASL. Ai conduttori dei cani di media e grossa taglia è fatto obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti; gli animali di indole mordace riconosciuta, oppure che possano determinare danni, disturbo o spavento, dovranno portare apposita museruola integrale ad eccezione dei cani appartenenti agli organi di polizia e di protezione civile.
- 2. Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, appartenenti alle razze elencate in provvedimenti appositi emanati da autorità nazionali o locali, sono vietati ai soggetti indicati negli stessi provvedimenti nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità. E' parimenti vietato l'addestramento dei cani suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a doping così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della Legge 14 dicembre 2000 n° 376. Chiunque possieda un cane di cui sopra, nonché i proprietari di cani dichiarati a rischio elevato di aggressività dai Servizi Veterinari dell'ASL, hanno comunque l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi dal cane stesso. In caso di mancata stipula della polizza assicurativa è possibile procedere a sequestro amministrativo del cane che sarà restituito al proprietario a seguito di stipula e attivazione della stessa. Le spese per la custodia e cura delle condizioni di salute dell'animale saranno a carico del proprietario.
- 3. È vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.
- 4. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino pericolo, disturbo o danno o spavento a persone o cose, e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia.
- 5. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature e gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere le deiezioni (avendo al seguito gli strumenti o dispositivi necessari per la rimozione delle deiezioni), ovvero omettendo di raccogliere immediatamente le deiezioni stesse qualora vengano depositate in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.
- 6. Fermo restando quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e dalla LR 33/2009 ed il relativo Regolamento di attuazione in materia di protezione di determinate categorie di animali, il presente Regolamento si applica agli animali di cui si è in possesso, o se ne ha custodia, a scopo di compagnia o a scopo di reddito.

## Art. 14 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

1. È fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio per i passanti.

- 2. È vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.
- 3. Per particolari esigenze di sicurezza e decoro della pacifica convivenza civile, il Sindaco può con propria Ordinanza, anche contingibile e urgente, vietare comportamenti che risultino non consoni al decoro dell'ambiente e alla pubblica decenza, oppure possano arrecare disturbo e senso di insicurezza o creare limitazioni o intralci alla normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da parte dei cittadini e dei residenti in particolari aree vie e piazze cittadine, laddove si venga a creare una situazione di allarme sociale legata a fenomeni di tale genere.

#### Art. 15 - Consumo di bevande alcoliche

- 1. Salvo le maggiori sanzioni previste dalla legge penale, è fatto divieto nei parchi e giardini pubblici, previsti nell'allegato (A), ad eccezione dei plateatici delle aree prospicenti i pubblici esercizi, limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori, di consumare ogni genere di bevande alcoliche da parte di persone presenti e frequentanti dette aree.
- 2. Il divieto non si applica in occasione di fiere ed altre manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale, limitatamente alle aree interessate dalle manifestazioni stesse.
- 3. A partire dalle 22.00 e fino alle ore 07.00 è comunque vietata, agli esercizi di vicinato, esercizi commerciali di media e grande struttura di vendita, la vendita per l'asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche, con esclusione di coloro che effettuano tale attività come complemento alla principale attività artigianale.
- 4. Gli esercenti le attività artigianali autorizzati alla vendita per asporto anche di bevande alcoliche e superalcoliche a partire dalle ore 20.00 e fino alle ore 07.00 potranno vendere tali bevande soltanto congiuntamente ed in funzione dell'acquisto della merce prodotta dall'esercizio stesso.

## Art. 16 – Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

- 1. Al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche, o aperte al pubblico, è vietato assumere sul posto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I-II-III-IV dell'art. 14 del D.P.R. n. 309/90.
- 2. È altresì vietato compiere evidenti atti volti all'assunzione sul posto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

#### Art. 17- Disciplina della mendicità e della raccolta fondi

- 1. È sempre vietato mendicare e porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio, in modo insistente molesto o teso ad intimidire le persone; in particolare nelle zone limitrofe di esercizi pubblici, esercizi commerciali, farmacie, scuole ed ancora nei pressi di luoghi di culto, Uffici Postali ed istituti di credito.
- 2. È vietata la raccolta di fondi, denaro o offerte in genere nelle aree pubbliche e comunque in ogni via indicata nell'allegato (B).
- 3. Sono comunque consentite le raccolte di denaro o di firme effettuate con il controllo di cittadini locali, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni no profit iscritte all'albo delle Associazioni comunali o riconosciute a livello nazionale e/o internazionale e dai partiti o movimenti politici a carattere nazionale o locale riguardanti campagne o iniziative su temi locali, nazionali ed internazionali, o patrocinate dal Comune o da altri Enti pubblici, previa autorizzazione da richiedere al settore competente.
- 4. Si applica la sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce il prodotto della violazione e di quanto agevoli la commissione dell'illecito, come disposto dall'articolo 20 della Legge 689/81 previo espletamento del sequestro amministrativo cautelare ai sensi del disposto dell'articolo 13 della Legge 689/81.

## Art. 18 – Tutela del decoro di particolari aree pubbliche o aperte al pubblico

- 1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della Legge n.48 del 18/04/2017, le disposizioni previste dall'articolo 9, comma 1 e 2, della medesima legge, si applicano anche nei pressi e negli accessi delle stazioni della metropolitana presenti sul territorio comunale, in prossimità dei centri commerciali e delle attività commerciali di vicinato, in tutte le aree adibite a parcheggio, in prossimità delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, in tutti i giardini pubblici e le aree a verde all'interno del centro abitato, nelle vicinanze delle case di riposo e degli edifici adibiti all'esercizio del culto religioso, nelle intersezioni stradali, nelle piazze e comunque in ogni via indicata negli allegati A) e B).
- 2. Nell'ambito delle aree indicate al comma precedente, è vietato l'ulteriore stazionamento sul posto o l'occupazione di spazi pubblici da parte dei responsabili delle violazioni alle norme di cui agli articoli 15 16 17 33 del presente Regolamento. In tali casi, qualora la violazione sia commessa impedendo la libera accessibilità e fruibilità di monumenti, edifici pubblici e privati o aree destinate al transito di persone/veicoli e all'uso di apparecchiature automatiche, si applica il provvedimento di allontanamento previsto dall'art. 9, comma 1, della Legge n. 48 del 18/04/2017 e disciplinato dall'art.57 del presente regolamento.
- 3. Nelle medesime aree si applica l'ordine di allontanamento in caso di violazione delle seguenti norme:
  - a) Ubriachezza (art 688 c.p.)
  - b) Atti contrari alla Pubblica decenza (art. 726 c.p.)
  - c) Violazioni in materia di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 29 del D.lgs. 114/98, e/o parcheggiatori e guardiamacchine abusivi (art.7, comma 15, Dlgs 285/92).
- 4. L'elencazione dei luoghi e delle aree di cui al comma 1 del presente articolo, potrà essere modificata con decisione della Giunta Comunale.

## CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

## Art. 19 - Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

- 1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Locale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.
- 2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.
- 3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume. Con particolare riguardo ai mozziconi di sigarette è obbligatorio, da parte degli esercenti, il posizionamento di appositi contenitori nei pressi di esercizi pubblici, sulla pubblica via, lo svuotamento degli stessi e la pulizia dell'area prospiciente all'esercizio per uno spazio pari alla cosiddetta "luce di vendita" ("vetrine").
- 4. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene, è fatto divieto a chiunque usare bombolette spray di vernice, o vernice di qualsiasi genere, per sporcare le persone, imbrattare o disegnare graffiti sui muri, sul suolo, sulle attrezzature, sui segnali stradali e su ogni bene pubblico.

- 5. È fatto obbligo agli amministratori dei condomini di apporre all'esterno dei fabbricati, sul luogo di accesso, fruibile anche ai terzi, targhetta riportante l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.
- 6. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della pubblica via, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico, non raccogliendo le deiezioni canine, dal suolo pubblico, smaltendo le stesse in modo consono, a mezzo di strumenti idonei, di cui è fatto obbligo munirsi se accompagnati dai suddetti animali da compagnia.

#### Art. 20 - Attività di carico e scarico di merci e materiali

- 1. Se nel caricare, scaricare o trasportare merci o altro materiale di qualsiasi specie, il suolo pubblico rimane ingombro o sporco, le persone interessate al carico, allo scarico o al trasporto devono provvedere immediatamente allo sgombero e alla pulizia.
- 2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
- 3. In caso di inadempienza, l'Amministrazione comunale potrà provvedere, autonomamente o per tramite del Gestore del servizio d'igiene urbana, alla pulizia fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inottemperanti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

## Art. 21 - Sgombero neve

- 1. Il Comune provvede alla rimozione della neve presente sulla strada e aree pubbliche. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
- 2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, devono provvedere che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo di grondaie, balconi, terrazzi o altre sporgenze sulla strada e sui marciapiedi prospicienti, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
- 3. Inoltre, sempre in spirito di collaborazione, quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale Comando di Polizia Locale.
- 4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
- 5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 6. Alla rimozione della neve sui marciapiedi prospicienti all'ingresso dei locali (pubblici esercizi, attività commerciali e artigianali) devono provvedere i frontisti, per una misura minima di 2 metri dello spazio frontale e laterale mentre per i passi carrabili lo sgombero dovrà essere effettuato fino ad intersecare la pubblica via.

## Art. 22 - Lordare

1. In presenza di pozzanghere, fanghiglia o neve fradicia sulle strade i conducenti di veicoli dovranno tenere un comportamento tale da evitare in qualunque modo di bagnare o inzaccherare persone sia in fase di attraversamento stradale che in transito o in sosta sui marciapiedi.

## Art. 23 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

- 1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:
  - a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  - b) contrarre ovvero concordare prestazioni sessuali oppure intrattenersi, con soggetti che esercitano attività di meretricio su strada o in locali aperti al pubblico che manifestino l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali a pagamento. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del presente comma.
  - c) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni
    pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La
    Polizia Locale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i
    veicoli e le attrezzature utilizzate; può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di
    fortuna utilizzati, fatto salvo le previsioni previste nell'art 18;
  - d) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi salvo le previsioni previste nell'art 18;
  - e) sdraiarsi, sedersi, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente occupando con sacchetti cartoni o altro il suolo pubblico, i luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, i gradini dei monumenti, le panchine e le soglie degli edifici prospicienti la pubblica via salvo le previsioni previste nell'art 18;
  - f) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino agli ospedali, salvo le previsioni previste nell'art 18.
  - g) vendere merci o offrire servizi abusivamente, non rispettando le prescrizioni stabilite dalle leggi vigenti (ad esempio la pulizia o il lavaggio di vetri, fari o altre parti di veicoli). Per tale violazione è sempre disposto il sequestro amministrativo ai fini della confisca dei mezzi utilizzati, della merce e dei proventi derivanti da attività illecita, salvo le previsioni previste nell'art 18.
  - h) stazionare ed assembrarsi su tutto il territorio del Comune, intendendosi come tali la contemporanea presenza di più persone con comportamenti che risultino non consoni al decoro dell'ambiente e alla pubblica decenza, ovvero, arrechino disturbo alla quiete pubblica e senso di insicurezza, oltre che limitare la normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da parte dei cittadini
  - i) organizzare, promuovere e partecipare, anche solo proponendo ai passanti di prendervi parte, al gioco di abilità cosiddetto "delle tre carte" o "delle campanelle" o simili. Le cose utilizzate per commettere la violazione, ivi compreso il denaro delle giocate, saranno oggetto di sequestro da parte degli organi deputati al controllo tenuti a dare applicazione al provvedimento, per la successiva confisca ai sensi dell'art. 13 Legge 689/1981.
  - j) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;
  - k) somministrare/abbondonare qualsiasi tipo di alimento ad uccelli selvatici o ad altri animali ed in particolare ai piccioni presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'Amministrazione comunale;

- I) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, abbandonare i rifiuti fuori dai contenitori o non rispettando le modalità di conferimento individuate dall'Amministrazione comunale
- m) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile.

#### Art. 24 - Attività proibite e uso del suolo pubblico

- 1. Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal Comune o dal diverso Ente proprietario del suolo, ed essere in regola con il pagamento di quanto dovuto, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nelle apposite disposizioni comunali relative alle occupazioni degli spazi e aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.
- 2. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, come ad esempio:
  - a) all'interno del Centro Storico così come individuato dal P.R.G.; nelle aree di circolazione di rango superiore rispetto alle strade urbane di quartiere o alle strade locali; nelle aree individuate dal Sindaco con specifico provvedimento: esercitare il commercio in forma itinerante ovvero detenere articoli e merci da vendere contenuti in borse, cartelle o altri contenitori, che per quantità e qualità non costituiscano il normale acquisto personale e siano sprovvisti dei regolari documenti e ricevute contabili;
  - b) effettuare qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, riparare mobili, spaccare legna o compiere altre attività o mestieri simili, senza specifica autorizzazione;
  - c) pulire gli utensili, attrezzi, o altri oggetti;
- 3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto agli artisti di strada lo svolgimento dell'attività per un periodo continuativo superiore ai 60 minuti se effettuata nello stesso luogo. L'attività è comunque sempre vietata:
  - a) davanti all'entrata di chiese o altri edifici di culto negli orari delle funzioni;
  - b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
  - c) in prossimità delle scuole negli orari di attività;
  - d) nelle aree e piazze di pregio storico e monumentale, fatto salvo la possibilità di ottenere autorizzazione dall'amministrazione comunale;
  - e) dalle ore 22:00 alle ore 9:00 su tutto il territorio eccetto che nelle manifestazioni autorizzate.
- 4. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico, nelle zone adiacenti luoghi di cura, strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, aree di sosta connesse a strutture commerciali è vietato porre in essere comportamenti finalizzati a chiedere a chiunque si trovi in quei luoghi denaro o altra utilità, ivi compreso rendersi disponibili a portare o scaricare merce, pacchi o borse. Per tali violazioni è sempre disposto il sequestro amministrativo ai fini della confisca dei mezzi utilizzati e dei proventi derivanti da attività illecita.
- 5. È sempre vietato collocare qualsiasi oggetto o manufatto sul suolo pubblico senza la preventiva autorizzazione. Per tale violazione è prevista la diffida al responsabile della violazione per la rimozione immediata dell'occupazione abusiva ed in caso di inottemperanza, si applica l'art. 54, del presente Regolamento.
- 6. In caso di occupazione abusiva di suolo pubblico (senza essere in possesso del prescritto titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche e/o non avere provveduto al pagamento di quanto dovuto) al fine di impedire di portare a conseguenze ulteriori la violazione, gli agenti accertatori diffidano il responsabile della violazione e/o la persona presente al momento del controllo alla rimozione immediata dell'occupazione abusiva dandone atto nel verbale e, in caso di inottemperanza, in applicazione dell'art. 54, pone sotto sequestro amministrativo l'occupazione stessa apponendo i sigilli. Il verbale sarà inviato agli uffici competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

## Art. 25 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

- 1. Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva, che possa recare intralcio alla circolazione. È sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti. La Polizia Locale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private.
- 2. L'Amministrazione comunale può autorizzare attività sportive competitive e non competitive su strada, nel rispetto della sicurezza e delle norme vigenti.
- 3. I giochi organizzati da più persone, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e ad ogni altro accorgimento ritenuto opportuno.

#### Art. 26 - Recinzione e manutenzione terreni

- Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e alle condizioni igieniche del luogo.
- 2. I proprietari di terreni all'interno del centro abitato, come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di recintarli solidamente e completamente in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico dei rifiuti. Gli stessi rifiuti, in caso di abbandono, dovranno essere smaltiti e rimossi dal proprietario del fondo.
- 3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.
- 4. È fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti.
- 5. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari non devono utilizzare materiali pericolosi in sé o per come sono impiegati.

#### Art. 27 - Disposizioni sul verde privato

- 1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, i proprietari, conduttori ed amministratori di aree verdi e giardini, hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di siepi piantagioni, fronde e rami prospicienti aree pubbliche o aree aperte al pubblico, al fine di evitare ogni situazione di pericolo o intralcio. Le siepi devono essere manutenute costantemente affinché non rendano disagevole o pericoloso l'utilizzo di marciapiedi o delle strade.
- 2. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.
- 3. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di mantenere in condizioni decorose e senza accumulo di rifiuti di qualsiasi genere, giardini aree verdi prospicienti o visibili da strade ed aree pubbliche.
- 4. I rumori prodotti da macchine ed attrezzature a motore elettrico per l'esecuzione di lavori di giardinaggio e di pulizia, nonché quelle impiegate per fini domestici, hobbistici o simili, da utilizzare all'aperto in aree private, o in locali diversi dall'abitazione (giardini, garages o similari), sono consentiti:
  - a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.
  - b) il sabato e nei giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.
- 5. I rumori prodotti da macchine ed attrezzature non elettrici per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, soffiatori per pulizia nonché quelle impiegate per fini domestici, hobbistici o simili, da utilizzare all'aperto in aree private, o in locali diversi dall'abitazione (giardini, garages o similari), sono consentiti:
  - a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

b) il sabato e nei giorni festivi dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

## Art. 28 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti

- 1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento urbanistico edilizio, dal Regolamento sui mezzi pubblicitari e le insegne, nonché, dalle apposite ordinanze sulla installazione delle tende, la collocazione o la modificazione di fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione comunale.
- 2. Gli oggetti e arredi di cui al comma 1 devono essere tenuti puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio.
- 3. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.
- 4. L'Amministrazione comunale può apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

#### Art. 29 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

- 1. Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici e quanto previsto dall'articolo 19 del presente Regolamento, sulle facciate o sulle altre parti dei fabbricati in vista al pubblico è vietato esporre panni stesi e collocare oggetti in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile.
- 2. È vietato collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà.
- 3. È vietato imbrattare o danneggiare, effettuare scritte o disegni, su monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.
- 4. L'Amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.
- 5. È consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.
- 6. Al fine di prevenire situazioni di degrado, incuria ed abbandono, favorenti l'insediamento abusivo di soggetti e l'insorgere di fenomeni di illegalità, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori e ai conduttori di edifici dismessi o abbandonati di provvedere alla messa in sicurezza degli stessi. I proprietari, gli amministratori e i conduttori sono tenuti in particolare a rimuovere rifiuti e sterpaglie e ogni manufatto o veicolo, introdotti nell'edificio e nelle aree di pertinenza, favorenti l'abusivo insediamento, nonché ad inibire l'accesso alle aree e agli edifici interessati, anche mediante il mantenimento delle idonee misure adottate.

#### Art. 30 - Immobili ed aree dismesse

- 1. Su tutto il territorio comunale è fatto obbligo a tutti i proprietari di edifici privati dismessi e di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificati o identificabili ed indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica di provvedere alla custodia ed alla manutenzione di detti stabili ed aree, al fine di prevenire fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive da parte di persone senza fissa dimora, nonché situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone. In particolare è fatto obbligo ai proprietari:
  - a) Di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso indiscriminato agli stabili ed alle aree scoperte;
  - b) Di provvedere a tutte le manutenzioni atte a mettere in sicurezza le aree e gli edifici di cui sopra, secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia, nonché di provvedere allo smaltimento di rifiuti eventualmente presenti al loro interno;

- c) Di mantenere in ordine, prive di materiali sparsi alla rinfusa, in condizioni di decoro tali da evitare la crescita di vegetazione incolta, l'accumulo di acque piovane, la proliferazione di animali infestanti e in ogni caso dovrà essere evitata qualsiasi problematica di carattere igienico- sanitario o di pubblica incolumità.
- 2. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si considerano dismessi gli edifici privati, le aree scoperte, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, che non sono più oggetto di regolare uso abitativo, secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico sanitario e anagrafico, ovvero al cui interno non venga svolta alcuna attività agricola, produttiva, commerciale o di servizio, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto.
- 3. In caso di accertata violazione, il verbale redatto dall'organo accertatore, corredato da una relazione sullo stato dei luoghi, viene trasmesso al Servizio competente, il cui Funzionario può intimare al trasgressore di provvedere, ricorrendone le circostanze, entro un termine congruo, ovvero immediatamente, in caso di particolari situazioni di pericolo. In caso di inottemperanza, si rimanda a quanto previsto dal Regolamento Edilizio.

## Art. 31 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane

- 6. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche è vietato:
  - a) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
  - b) cogliere fiori, strappare fronde e/o recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
  - c) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;
  - d) transitare o sostare con veicoli a motore, fatti salvi i veicoli elettrici autorizzati, sui viali interni dei giardini pubblici, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dai viali e dalle strade appositamente destinati, ove si applica il Codice della Strada;
  - e) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;
  - f) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
  - g) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati.
  - h) fumare all'interno delle aree gioco per bambini e nelle loro immediate vicinanze
  - abbandonare o gettare rifiuti di ogni genere e fuori dagli appositi contenitori di raccolta.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
- 3. All'interno dei parchi, giardini e aree verdi pubbliche sono consentite attività di noleggio, previa autorizzazione, di cavalli, carrozzelle, velocipedi, macchinine per bambini, pattini o altre attrezzature.
- 4. I gestori delle attività di cui al comma 3, hanno l'obbligo di vigilare sul corretto uso delle attrezzature noleggiate, di pulire lo spazio usato per l'attività, di riporre le attrezzature al termine dell'attività, di indicare e rispettarne l'orario, di esporre e rispettare i prezzi relativi al noleggio di ciascun mezzo in rapporto al periodo d'uso.
- 5. È vietato fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquea, ovunque presenti. Nei casi in cui la tradizione comune prevede di lanciarvi monete, le monete stesse, una volta lanciate, appartengono al Comune, o al gestore del luogo, ed è proibito a chiunque di impossessarsene.
- Ferma l'osservanza del Regolamento edilizio, è vietato costruire o posizionare baracche di qualsiasi specie, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiale di risulta, con carattere di stabilità o precario.

- 7. Nel centro abitato o nelle aree individuate dal Comune, è vietata la coltivazione di terreni ad ortaglia quando ciò possa essere di pregiudizio all'estetica ed al decoro cittadino e quando per l'uso di concimi ed altro similare, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamento di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.
- 8. È facoltà dell'Amministrazione prevedere la chiusura dei parchi, o limitarne l'accesso alle persone autorizzate, per un determinato periodo, con apposita Ordinanza, in occasione di attività temporanee organizzate e/o patrocinate dal Comune di Cassina de' Pecchi ed emergenze sanitarie.

#### Art. 32 - Divieto di bivacco

- 1. È vietato il bivacco nelle aree di parcheggio e sosta di tutto il territorio comunale, da intendersi come utilizzo improprio della strada, anche in ore diurne, quale luogo di propria dimora, con autocaravan, caravan, furgoni e veicoli in genere.
- 2. È inoltre vietata la permanenza di carovane non autorizzate su tutto il territorio Comunale.
- 3. In tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, ivi comprese i portici, gli anditi e gli elementi architettonici di palazzi esercizi commerciali o monumenti cittadini, è vietato sdraiarsi o bivaccare, anche in ore diurne, nel senso di utilizzare tali spazi come propria dimora, anche in modo occasionale o temporaneo.
- 4. È vietato porre in essere comportamenti che determinano lo scadimento della qualità urbana, quali la consumazione di bevande alcoliche, l'espletamento dei bisogni fisiologici a cielo aperto, l'occupazione del suolo e la molestia ai cittadini in particolare se rivolta a donne, anziani e bambini.
- 5. Nei medesimi luoghi è vietato sedersi recando intralcio, ovvero ostruendo le soglie e gli ingressi degli edifici pubblici e privati.

## Art. 33 - Corsi d'acqua

- 1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, nei corsi d'acqua è vietato:
  - a) fare il bagno salvo quanto disposto in specifiche ordinanze;
  - b) compiere opere di qualsiasi tipo;
  - c) lavare veicoli, oggetti o animali;
  - d) svolgere attività ludiche o di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica. Possono essere esercitate attività sportive o ludiche anche temporanee previa autorizzazione;
  - e) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo;
  - f) gettare rifiuti di qualsiasi tipo.

## **CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE**

#### Art. 34 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

- 1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati.
- 2. È particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle 22:00 alle ore 08:00 (alle ore 09:00 nei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio.
- 3. Salva speciale autorizzazione del Sindaco o suo delegato, è vietato esercitare tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dal 1° ottobre al 30 aprile, e tra le ore 21:00 e le ore 07:30 dal 1° maggio al 30 settembre arti, industrie, mestieri che siano comunque causa di rumori o di disturbo.

4. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

### Art. 35 - Rumori e schiamazzi per le strade

- 1. Sulle strade pubbliche è fatto divieto a chiunque di recare disturbo con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione. L'uso di amplificatori deve comunque cessare dalle 22.00 alle 7.00 salvo specifica autorizzazione.
- 2. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 155 del D.lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.
- 3. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

#### Art. 36 - Disturbo alla pubblica quiete procurato da detenzione di cani o altri animali

1. Il detentore di cani o altri animali in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, è obbligato ad interrompere le condizioni di disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole, impedendo insistenti e prolungati latrati o guaiti. Dovrà, altresì, mantenere le condizioni d'igiene evitando l'insudiciamento e il diffondersi di cattivi odori. Gli agenti, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale o di porlo in condizione di non disturbare la quiete pubblica o privata e sarà inviata segnalazione all'ATS.

#### Art. 37 - Abitazioni private

- 1. Nelle abitazioni private e nelle loro pertinenze non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbo, fatte salve le eccezioni di cui al comma seguente.
- 2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non devono essere utilizzate dalle ore 22:00 alle ore 07:00. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

#### Art. 38 - Strumenti musicali

- 1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
- 2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12:00 alle ore 15:00 e dalle ore 21:00 alle ore 9:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

## Art. 39 - Biblioteca civica

1. A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti, è vietato ai frequentatori delle stesse porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. L'inottemperanza all'invito di allontanamento dai locali della biblioteca comporta l'allontanamento coattivo del responsabile della violazione, da parte degli organi di vigilanza e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 57 del presente Regolamento.

## **CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE**

#### Art. 40 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

- 1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa autorizzata ed esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.
- 2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

#### Art. 41 - Negozi e articoli per soli adulti

- 1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali specializzati che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
- 2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

## Art. 42 - Obbligo di vendita delle merci esposte

- 1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.
- 2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

#### Art. 43 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

- 1. Ogni merce esposta per la vendita non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
- 2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.
- 3. È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.
- 4. E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

## Art. 44 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

#### Art. 45 - Mestieri ambulanti e altre attività

1. Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri ambulanti o altre attività nell'ambito del territorio comunale senza rispettare le specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti comunali in materia. Tutti i mestieri ambulanti non previsti da tali disposizioni sono considerati vietati. Per tali violazioni è sempre disposto il sequestro amministrativo ai fini della confisca dei mezzi utilizzati e dei proventi derivanti da attività illecita. L'Amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio o la sospensione temporanea delle attività di cui trattasi.

## Art. 46 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

- 1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno dotarsi di un congruo numero di contenitori di rifiuti differenziati, nel momento in cui avviano l'attività.
- 2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.
- 3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
- 4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
  - a) attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
  - b) tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione.
- 5. L'Amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica Ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

## Art. 47 Insediamenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte

- 1. È vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato a tale scopo. La Polizia Locale procede ad allontanare i trasgressori. La Polizia Locale procede altresì a far abbattere o rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati su area pubblica o di uso pubblico, nei termini e modi previste per Legge. Per le aree private l'abbattimento e la rimozione delle occupazioni, nonché il ripristino delle condizioni di igiene, è attuato previa notifica del relativo provvedimento ai soggetti interessati.
- 2. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 1, e qualora l'insediamento sia collegato a fenomeni di marginalità, la Polizia Locale attiva le strutture comunali di assistenza sociale, di supporto logistico e i servizi di assistenza medico sanitaria eventualmente necessari.

### Art. 48 - Raccolta stracci o altri oggetti

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta autorizzata di stracci o altri oggetti usati, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio per la cittadinanza.

#### Art. 49 - Conduzione veicoli a trazione animale

- 1. Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i veicoli a trazione animale devono essere mantenuti sempre puliti.
- 2. I conducenti dei veicoli a trazione animale devono dotare la carrozza di apposito contenitore atto a consentire la raccolta delle deiezioni degli animali, evitandone la dispersione sul suolo pubblico.
- 3. I conducenti dei veicoli a trazione animale nell'uso della frusta, se necessario, devono arrecare il minimo danno o molestia all'animale stesso, alle persone o alle cose.

## Art. 50 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.

- 2. È sempre vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta. È vietata altresì la distribuzione sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche di volantini a scopo commerciale.
- 3. Le sanzioni pecuniarie per le violazioni del presente articolo saranno a carico dell'obbligato in solido riconosciuto come utilizzatore/beneficiario dello spazio pubblico privo di autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 della legge n.689/81 ed ai sensi dell'art. 6 c.2 D.lgs. 15/11/1993 n.507.

#### TITOLO III - EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

#### Art. 51 - Educazione alla legalità

- 1. Il Comune favorisce la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini uno specifico servizio svolto da personale addetto presso le sedi degli uffici comunali distribuiti nel territorio e dagli appartenenti alla Polizia Locale.
- 2. La Polizia Locale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento. Ai sensi dell'articolo della L.R. 21 febbraio 2005, n°12 l'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

## Art. 52 - Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

- 1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale, gli operatori sanitari e il personale della Polizia Locale svolgono gli adempimenti inerenti al proprio ruolo istituzionale.
- 2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.
- 3. Il personale della Polizia Locale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva, ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

# TITOLO IV - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

## CAPO I - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

## Art. 53 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

- 1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
- 2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all'art. 57. In caso di mancata ottemperanza gli organi

deputati al controllo avranno facoltà quando possibile, eventualmente eliminando i vincoli imposti con catene o altri ancoraggi a protezione, di rimuovere e quindi custodire tali oggetti a cura del Comune e a spese dell'interessato.

#### Art. 54 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

- 1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, imponendone così l'obbligo al trasgressore, e invia copia del verbale con specifico rapporto all'Ufficio competente, che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
- 2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 57. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

#### Art. 55 - Ottemperanza

 Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, entro 15 giorni dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

#### CAPO II - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

#### Art. 56 - Sistema sanzionatorio

- 1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art.7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267.
- 2. Tutti i soggetti, nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente Regolamento, possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
- 3. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Sindaco o Funzionario da questi individuato. I proventi sono destinati al Comune.

## Art. 57 - Sanzioni e procedure di ricomposizione

- 1. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
- 2. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
- 3. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
- 4. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l' irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata

- violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
- 5. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni e della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.
- 6. Si applicano in via generale le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, salvo le deroghe previste dal successivo periodo.
- 7. A norma del secondo comma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, come modificato dall'art. 6-bis della Legge 26.07.2008 n. 125, in deroga all'art. 7-bis D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, relativamente agli articoli di seguito elencati vengono stabiliti i corrispondenti diversi importi:
  - a) Art.4/Art. 7 / Art. 8/ Art.11/Art.13 comma 5 Art. 19/Art. 23/Art.30/Art. 31 /Art. 46/Art. 47: € 200,00
  - b) Art. 32: € 450,00
- 8. Con riferimento agli artt. 15, 16, 17, 18 si applicano le norme previste dal D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, che prevedono:
  - a) il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 100 ad euro 300, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48;
  - b) in caso di mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento di almeno 200 m. e per 48 ore, intimato dall'organo accertatore in occasione della contestazione di una delle violazioni di cui sopra, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 600, ai sensi dell'art. 10 comma 1 secondo periodo del D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48;
  - c) i verbali di accertamento e violazione ai divieti di stazionamento o di occupazione degli spazi, e di coloro che negli spazi su indicati vengano trovati in stato di ubriachezza, a compiere atti contrari alla pubblica decenza, ad esercitare il commercio abusivo anche in forma itinerante, ad esercitare l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo, a svolgere accattonaggio che limiti il passaggio dei pedoni, vengano inviati, ai sensi dell'art. 10 comma 1 terzo periodo del D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, al Questore competente, ove ne ricorrano le condizioni, ai competenti servizi socio-sanitari.
- 9. Con riferimento agli artt. 16, 17, 18, si applicano le norme previste dal D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48:
  - a) l'allontanamento, della durata massima di 48 ore dall'intimazione e per almeno 200 m. dall'area della Stazione Metropolitana, di chiunque, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, impedisca, ovvero limiti in qualunque modo, l'accessibilità o la fruizione di infrastrutture (fisse e mobili) e delle relative pertinenze;
  - b) l'allontanamento, della durata massima di 48 ore dall'intimazione e per almeno 200 m. dal territorio comunale, con particolare riferimento alle zone in cui insistono plessi scolastici, strutture ospedaliere o similari, aree di valenza culturale, aree destinate al culto ovvero dalle aree urbane di particolare rilevanza espressamente individuate dal Comune di Cassina de' Pecchi, di chiunque, venga trovato in stato di ubriachezza ovvero venga sorpreso a bivaccare, ad esercitare il meretricio, a compiere atti contrari alla pubblica decenza, ad esercitare il commercio abusivo, a svolgere l'attività di parcheggiatore o di

guardiamacchine abusivo, a professare la questua oppure a svolgere, senza autorizzazione, l'attività di mimo, statua vivente e figurante, limitando il passaggio dei pedoni sulla pubblica via, ovvero, turbando in qualunque modo il pacifico utilizzo degli spazi pubblici, in violazione alle vigenti disposizioni normative nazionali e locali.

#### TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 58 – Trattamento dei dati personali

- 1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
- 2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal Regolamento Europeo sulla tutela dei dati personali (RGPD Regolamento n. 2016/679).

#### Art. 59 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi ed entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione.

#### Art. 60 - Rinvio ad altre disposizioni

- 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme contenute nell'Ordinamento ed in altre disposizioni specifiche di legge.
- 2. A seguito di sopravvenute norme di legge aventi carattere inderogabile incompatibili, si applicheranno le norme di legge cogenti, in attesa dell'adeguamento delle disposizioni del presente regolamento.

#### Art. 61- Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore, sono abrogate tutte le norme contenute in regolamenti/ordinanze/provvedimenti comunali antecedenti e in contrasto con il presente Regolamento.



## COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

#### CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**ALLEGATO A)** 

## ELENCO PARCHI E PIAZZE PER DISPOSTO ARTICOLI 15 E 18

#### **PARCHI**

Parco Balena Viale Papa Giovanni XXIII

Parco Baden Powel Via Buonarroti

Parco Via Sirio Via Sirio

Bosco urbano Viale Trieste (Casale)

Parco Panchinette Viale Trieste/Via Napoli

Parchetto imboscato Via Einaudi/Via Mattei

Parco delle Scimmie Via Milano/Via Napoli

Parco fitness Via Gramsci

Parco della luna Viale Trieste/Via Milano

Parco Elancourt Via Napoli/Via Milano

Parchetto Villa Pompea Via Mattei

Parco XXV aprile Via XXV aprile

Parchetto Via Artigianato Via dell'artigianato

Orti comunali Viale Trieste (Casale)

## **PIAZZE**

Piazza Alcide De Gasperi

Piazza Decorati al Valor Civile

Piazza della Solidarietà

Piazza Europa

Piazza Unità d'Italia



# COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

## CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**ALLEGATO B)** 

## **ELENCO VIE PER DISPOSTO ARTICOLI 17 E 18**

| VIE                               |
|-----------------------------------|
| Via 1° Maggio                     |
| Via 4 novembre                    |
| Via Alessandro Manzoni            |
| Via Alessandro Volta              |
| Via Andromeda                     |
| Via Antonio Gramsci               |
| Via Bergamo                       |
| Via Camillo Benso Conte di Cavour |
| Via Camporicco                    |
| Via Camposanto                    |
| Via Cassiopea                     |
| Via Dante Alighieri               |
| Via dei Platani                   |
| Via del Granchio                  |
| Via del Leone                     |
| Via dell'Artigianato              |
| Via della Bilancia                |
| Via della Lira                    |
| Via delle Rose                    |
| Via Don Giuseppe Caselli          |

Via Don Ambrogio Verderio

| Via Don Gaetano Colombo     |
|-----------------------------|
| Via Don Verderio            |
| Via Don Vismara             |
| Via Donatori di Sangue      |
| Via Enrico Fermi            |
| Via Eugenio Curiel          |
| Via Filippo Turati          |
| Via Giacomo Matteotti       |
| Via Giosuè Carducci         |
| Via Giovanni Pascoli        |
| Via Giuseppe Garibaldi      |
| Via Giuseppe Mazzini        |
| Via Giuseppe Verdi          |
| Via Goffredo Mameli         |
| Via Guglielmo Marconi       |
| Via John Fitzgerald Kennedy |
| Via Largo Cooperativa       |
| Via Martesana               |
| Via Milano                  |
| Via Monte Grappa            |
| Via Napoli                  |
| Via Peucher                 |
| Via Pietro Nenni            |
| Via Radioamatori            |
| Via Roma                    |
| Via San Fermo               |
| Via Sandro Pertini          |
| Via Sirio                   |
| Via Torino                  |
|                             |

| Via Ugo La Malfa          |
|---------------------------|
| Via Venezia               |
| Via Villa Pompea          |
| Via XXV Aprile            |
|                           |
| VIALI                     |
| Viale Papa Giovanni XXIII |
| Viale Vittorio Veneto     |
|                           |
| VICOLI                    |
| Vicolo del Toro           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |

Via Torrente Molgora

Via Trento

Via Trieste

Via Udine